

Legge concernente l'organizzazione del settore del salvataggio nel Cantone dei Grigioni (Legge sul salvataggio, LSalv)

Del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo:	503.000
Modificato:	210.100 500.000 506.000
Abrogato:	–

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge concernente l'organizzazione del settore del salvataggio nel Cantone dei Grigioni (Legge sul salvataggio, LSalv)" CSC [503.000](#) viene pubblicato quale nuovo atto normativo.

1. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ La presente legge ha lo scopo di garantire sul territorio del Cantone dei Grigioni un salvataggio di elevata qualità e rapido di persone malate, infortunate, disperse o la cui vita e integrità personale sono minacciate.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ Il salvataggio di persone malate o infortunate ai sensi della presente legge include:

- a) l'attuazione in loco di misure per salvare la vita o per evitare danni alla salute di pazienti in pericolo, la creazione delle condizioni di idoneità al loro trasporto nonché il loro trasporto tramite un'ambulanza al più vicino ospedale idoneo a fornire l'ulteriore cura oppure all'ospedale indicato dalle persone in questione, prestando un'adeguata assistenza;
- b) il trasporto di persone malate o infortunate che non si trovano in pericolo, ma che durante il trasporto da parte di un'autolettiga necessitano di assistenza da parte di personale medico specializzato, al più vicino ospedale idoneo a fornire l'ulteriore cura oppure all'ospedale indicato dalle persone in questione.

² Il salvataggio di persone disperse o in pericolo ai sensi della presente legge include:

- a) la ricerca, la localizzazione e il soccorso di persone infortunate, bisognose di aiuto o disperse in montagna o in zone di difficile accesso nonché in caso di eventi naturali;
- b) la ricerca, la localizzazione e il soccorso di persone infortunate, bisognose di aiuto o disperse nel settore di corpi d'acqua o di corsi d'acqua.

³ I pazienti in pericolo sono persone malate o ferite la cui vita è in pericolo o per le quali sono da temere gravi danni alla salute se non ricevono immediatamente aiuto medico.

⁴ Non fa parte del salvataggio ai sensi della presente legge il trasporto di persone malate o infortunate le quali durante il trasporto non necessitano di assistenza da parte di personale medico specializzato né di particolari attrezzature nel veicolo di trasporto.

⁵ Il campo d'applicazione della legge vale nella situazione normale.

Art. 3 Ospedale di destinazione per trasporti di salvataggio

¹ Tenendo conto della libera scelta del medico e dell'ospedale, le persone malate o infortunate devono essere trasportate al luogo di cura più vicino competente per la cura definitiva della lesione più grave oppure devono essere affidate a un'altra organizzazione che si occupi del corrispondente trasporto.

Art. 4 Costi di un intervento di salvataggio

¹ Il debitore dei costi di un intervento di salvataggio è la persona salvata o trasportata, indipendentemente dal fatto se abbia richiesto o meno l'intervento di salvataggio.

Art. 5 Competenze

1. Comuni

¹ I comuni sono competenti per il salvataggio sul proprio territorio di persone malate, infortunate, disperse o la cui vita e integrità personale sono minacciate, per quanto la presente legge non preveda norme divergenti. Essi possono coinvolgere terzi nell'adempimento dei compiti e collaborare con altri comuni.

² Il salvataggio di persone disperse o la cui vita e integrità personale sono minacciate deve essere coordinato con le organizzazioni partner della protezione della popolazione competenti.

Art. 6 2. Cantone

¹ Il Cantone garantisce un salvataggio possibilmente ottimale e rapido. Fa ciò da un lato allarmando e coordinando le organizzazioni e le persone attive nel settore del salvataggio e vigilando sulle stesse e d'altro lato concedendo sussidi ai servizi ambulanza degli ospedali pubblici e ai servizi di salvataggio non legati alla strada, alle organizzazioni e alle persone da esso riconosciuti come aventi diritto a sussidi.

² Esso stipula un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione integrativa contro gli infortuni per le persone che prestano aiuto nonché per le persone che partecipano alle operazioni di salvataggio o ai corsi di formazione.

Art. 7 3. Ospedali pubblici

¹ Gli ospedali pubblici sono competenti per il salvataggio di persone malate o infortunate nelle zone della loro regione di assistenza sanitaria raggiungibili con l'ambulanza o l'autolettiga.

² Essi devono organizzare il servizio ambulanza in modo tale che in loco e durante il trasporto sia garantito un trattamento rapido e di elevata qualità delle persone malate e infortunate.

³ Se in una regione di assistenza sanitaria non è presente un ospedale pubblico, la regione di assistenza sanitaria deve incaricare un altro ospedale o un'altra organizzazione dell'adempimento del compito di cui al capoverso 1.

⁴ Il Governo può formulare direttive concernenti l'organizzazione del servizio ambulanza, in particolare con riguardo alle ubicazioni dei servizi ambulanza e di trasporto e all'indennizzo dei medici liberi professionisti coinvolti nell'organizzazione del servizio ambulanza.

Art. 8 4. Soccorso alpino

¹ La ricerca, la localizzazione, il soccorso e il salvataggio di persone in montagna o in zone di difficile accesso compete alle organizzazioni cui è stato affidato il tipo di soccorso specifico.

Art. 9 5. Salvataggio di persone che praticano sport invernali

¹ La ricerca, la localizzazione, il soccorso e il salvataggio di persone sulle discese per gli sport sulla neve nonché il trasporto fino alla stazione a valle o al fondovalle competono ai concessionari.

Art. 10 6. Soccorso aereo

¹ Il trasporto di persone per via aerea compete ai servizi di soccorso aereo riconosciuti a livello nazionale o cantonale.

2. Allarme e coordinamento dei servizi di salvataggio

Art. 11 Posto centrale di coordinamento

¹ Il Cantone gestisce un posto centrale di coordinamento per il settore del salvataggio. In caso di emergenze mediche il posto di coordinamento garantisce 24 ore su 24 l'allarme dei servizi di salvataggio tenendo conto del tempo di soccorso, della zona di intervento e del tipo di intervento e ne coordina l'intervento.

² Se un infortunio o una situazione d'emergenza richiede, oltre all'intervento dei servizi di salvataggio, l'intervento della polizia, dei pompieri ed eventualmente di ulteriori organizzazioni, la direzione operativa è assicurata dalla Polizia cantonale.

³ Il Governo può stipulare accordi con posti di coordinamento extracantonali, se ciò appare opportuno al fine di soddisfare gli obiettivi del settore del salvataggio nel Cantone in determinate regioni di assistenza sanitaria. I relativi costi sono a carico del Cantone.

Art. 12 Partecipazione ai costi delle persone trasportate

¹ Le persone trasportate da un'ambulanza o da un'autolettiga di un ospedale pubblico allertata dal posto centrale di coordinamento devono partecipare ai costi d'esercizio del posto di coordinamento. L'ammontare della partecipazione è stabilito dal Governo.

² L'importo stabilito deve essere fatturato dall'ospedale alla persona interessata. Le entrate devono essere trasferite al posto di coordinamento.

Art. 13 Elaborazione e trasmissione di dati

¹ Il posto centrale di coordinamento registra le chiamate d'allarme.

² Può scambiare dati personali riferiti specificatamente alla richiesta d'intervento con gli organi chiamati a intervenire.

³ L'Ufficio è autorizzato ad ascoltare i colloqui registrati dal posto centrale di coordinamento e a prendere visione dei dati da esso trasmessi.

⁴ Il Governo disciplina i dettagli dell'elaborazione dei dati, segnatamente per quanto riguarda la tipologia, l'entità, il diritto d'accesso, la durata di conservazione e la trasmissione dei dati nonché la loro cancellazione.

3. Vigilanza

Art. 14 Autorizzazione

¹ Per il trasporto a scopo professionale di persone malate e infortunate è necessaria un'autorizzazione.

² Nell'autorizzazione vengono stabiliti in particolare la zona di intervento e i tipi di intervento ammessi.

³ I servizi di salvataggio in possesso di un'autorizzazione equivalente della Confederazione o di un altro Cantone non necessitano di un'autorizzazione cantonale.

Art. 15 Condizioni d'autorizzazione

1. Servizi ambulanza

¹ L'autorizzazione viene rilasciata al proprietario o all'ente responsabile dei servizi ambulanza se:

- a) sono soddisfatti i requisiti d'esercizio, in termini di equipaggiamento e di personale previsti dalle direttive dell'Interassociazione di salvataggio per il riconoscimento di servizi di salvataggio;
- b) è stato designato un responsabile medico in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della professione di medico;
- c) vengono rispettate le direttive del Governo relative all'organizzazione del servizio ambulanza;
- d) il personale dispone della formazione, dell'aggiornamento e della formazione continua necessari;
- e) è disponibile la conferma secondo la quale i trasporti su strada di persone malate o infortunate vengono disposti tramite il posto centrale di coordinamento del settore del salvataggio;
- f) è disponibile la conferma secondo la quale le persone malate o infortunate vengono trasportate al luogo di cura più vicino competente per la cura definitiva della lesione più grave nel rispetto della libera scelta del medico e dell'ospedale.

² In casi motivati, l'Ufficio può prevedere eccezioni.

³ Le aziende che trasportano a scopo professionale esclusivamente persone malate e infortunate per le quali non sussiste il rischio di una compromissione delle funzioni vitali sono esentate dall'obbligo di adempiere la condizione di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 16 2. Altri servizi di salvataggio

¹ L'autorizzazione viene rilasciata al proprietario o all'ente responsabile degli altri servizi di salvataggio se:

- a) sono soddisfatti i requisiti aziendali e in termini di personale ed è disponibile l'equipaggiamento necessario;
- b) l'offerta di prestazioni corrisponde alle direttive sulla qualità emanate dal Cantone;
- c) l'allarme e la prontezza operativa sono garantiti in conformità allo scopo aziendale;
- d) il personale dispone della formazione, dell'aggiornamento e della formazione continua necessari.

² In casi motivati, l'Ufficio può prevedere eccezioni.

Art. 17 Revoca dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione viene revocata se:

- a) le condizioni d'autorizzazione non sono più soddisfatte;
- b) a posteriori vengono accertati fatti sulla base dei quali avrebbe dovuto essere rifiutata.

Art. 18 Manifestazioni a rischio elevato

¹ In caso di manifestazioni che presentano un elevato rischio per l'integrità e per la vita dei partecipanti, gli organizzatori devono allestire un piano per il servizio sanitario in conformità alle direttive dell'Interassociazione di salvataggio relative all'organizzazione del servizio sanitario in caso di manifestazioni. Il piano deve essere coordinato con l'ospedale pubblico della regione di assistenza sanitaria interessata ed essere presentato per valutazione al posto centrale di coordinamento almeno due mesi prima dello svolgimento della manifestazione.

² I comuni possono vietare lo svolgimento della manifestazione sul loro territorio se il piano per il servizio sanitario non corrisponde alle direttive dell'Interassociazione di salvataggio relative all'organizzazione del servizio sanitario in caso di manifestazioni.

³ I costi per l'allestimento del piano per il servizio sanitario nonché i costi per il servizio di picchetto e i costi di intervento non coperti nel settore sanitario, in particolare del posto centrale di coordinamento e dei servizi di salvataggio coinvolti nel piano per il servizio sanitario, devono essere assunti dall'organizzatore. Quest'ultimo deve inoltre dimostrare di aver stipulato una assicurazione di responsabilità civile sufficiente.

4. Sussidi

Art. 19 Servizi ambulanza

¹ Il Cantone e i comuni concedono agli ospedali pubblici e alla regione di assistenza sanitaria Mesolcina-Calanca sussidi alle loro spese per il servizio ambulanza.

² Il Cantone e i comuni partecipano come segue al sussidio complessivo per il servizio ambulanza:

- a) Cantone: 90 per cento;
- b) comuni: 10 per cento.

³ Il Gran Consiglio fissa ogni anno di propria competenza nel preventivo il credito globale per la quota del Cantone all'importo complessivo dei sussidi del Cantone e dei comuni a favore dei servizi ambulanza degli ospedali e della regione di assistenza sanitaria Mesolcina-Calanca.

⁴ Il Governo ripartisce il credito globale per la quota del Cantone all'importo complessivo dei sussidi del Cantone e dei comuni per i servizi ambulanza tra gli ospedali e la regione di assistenza sanitaria Mesolcina-Calanca tenendo conto del grado di copertura dei costi in caso di gestione economica e in caso di configurazione e organizzazione adeguate del servizio ambulanza.

⁵ Sono tenuti a versare i sussidi dei comuni i comuni della regione di assistenza sanitaria in questione.

Art. 20 Organizzazioni, persone e servizi di salvataggio non legati alla strada 1. Riconoscimento

¹ Servizi di salvataggio non legati alla strada nonché persone e organizzazioni che partecipano al settore del salvataggio possono essere riconosciuti come aventi diritto a sussidi se:

- a) dal punto di vista del Cantone vi è un bisogno della prestazione; e
- b) è dimostrata la necessità di un aiuto finanziario.

² Il Cantone stipula un accordo di prestazioni con i servizi di salvataggio, le organizzazioni e le persone riconosciuti.

³ Il riconoscimento deve avere una durata limitata.

Art. 21 2. Accordi di prestazioni

¹ Gli accordi di prestazioni con i servizi di salvataggio, le organizzazioni e le persone riconosciuti devono disciplinare in particolare i punti seguenti:

- a) le prestazioni aventi diritto a sussidi e l'entità delle prestazioni;
- b) la zona di intervento e i tipi di intervento;
- c) l'allarme e la prontezza operativa;
- d) gli strumenti di lavoro e l'equipaggiamento;
- e) la tenuta del protocollo d'intervento e l'allestimento di una statistica;
- f) la garanzia della qualità;

-
- g) i presupposti relativi alla formazione, all'aggiornamento e alla formazione continua;
 - h) l'ammontare del sussidio;
 - i) il rapporto di gestione per anno civile;
 - j) il termine di disdetta.

Art. 22 3. Cancellazione e riduzione dei sussidi

¹ L'Ufficio può cancellare o ridurre i sussidi se:

- a) non vengono rispettati punti determinanti dell'accordo di prestazioni o condizioni d'autorizzazione;
- b) i trasporti su strada di persone malate o infortunate non vengono disposti tramite il posto centrale di coordinamento del settore del salvataggio;
- c) le persone malate o infortunate vengono trasportate al luogo di cura più vicino competente per la cura definitiva della lesione più grave senza rispettare la libera scelta del medico e dell'ospedale.

Art. 23 Costi irrecuperabili

¹ Se i costi di un intervento di salvataggio effettuato da un servizio ambulanza sono irrecuperabili, essi vanno a carico del conto d'esercizio dell'ospedale della regione di assistenza sanitaria in questione.

² Il Cantone può assumersi i costi irrecuperabili di operazioni di ricerca, di soccorso e di salvataggio delle altre organizzazioni e persone coinvolte.

5. Disposizioni penali

Art. 24 Cantone

¹ L'Ufficio punisce persone o aziende con la multa fino a 50 000 franchi in presenza delle infrazioni seguenti:

- a) svolgimento di operazioni di salvataggio a scopo professionale in assenza della necessaria autorizzazione;
- b) mancato rispetto della libera scelta del medico e dell'ospedale in caso di trasporti di salvataggio;
- c) svolgimento di manifestazioni che presentano un elevato rischio per l'integrità e la vita dei partecipanti le quali sono state vietate dai comuni.

² Se in un'azienda vengono violate le presenti disposizioni penali e se non risulta possibile attribuire questo atto a una determinata persona fisica, questa infrazione viene attribuita alla persona che dirige l'azienda.

II.

1.

L'atto normativo "Legge d'introduzione al Codice civile svizzero¹⁾ (LICC)" CSC [210.100](#) (stato 1 gennaio 2025) è modificato come segue:

Art. 51 cpv. 1 (modificato), cpv. 1^{bis} (nuovo)

¹ ~~È~~ **Ogni medico** è autorizzato a ordinare il ricovero a scopo di assistenza: **se dispone di un'autorizzazione all'esercizio indipendente della professione in Svizzera o esercita sotto la responsabilità di un medico in possesso di una corrispondente autorizzazione e non si trova in un rapporto di dipendenza con l'istituto di accoglienza.**

a) *abrogata*

b) *abrogata*

c) *abrogata*

^{1bis} I medici che ordinano ricoveri a scopo di assistenza sono tenuti a seguire una formazione continua regolare in questo settore. Il Cantone si fa carico dei costi dei corsi di aggiornamento proposti dai Servizi psichiatrici dei Grigioni.

2.

L'atto normativo "Legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (Legge sanitaria)" CSC [500.000](#) (stato 1 gennaio 2020) è modificato come segue:

Titolo (modificato)

Legge sulla tutela della salute nel Cantone dei Grigioni (Legge sanitaria, **LSan**)

Art. 6 cpv. 3 (abrogato)

³ *Abrogato*

Art. 17 cpv. 1

¹ Un'autorizzazione d'esercizio è richiesta per le seguenti forme di azienda:

f) *abrogata*

Art. 24

Abrogato

Art. 38

Abrogato

¹⁾ Approvata dal DFGP il 5 apr. 1994

Art. 42a (nuovo)

Contenuto

¹ In casi di emergenza il servizio medico di picchetto deve garantire l'assistenza medica della popolazione al di fuori degli orari di apertura degli studi medici.

² In casi di emergenza il servizio dentistico di picchetto deve garantire l'assistenza dentistica della popolazione al di fuori degli orari di apertura degli studi dentistici.

Art. 43 cpv. 1 (modificato), cpv. 4 (modificato)

¹ Gli ordini professionali cantonali dei medici e dei dentisti devono provvedere a un'organizzazione del servizio di picchetto ~~che tenga conto della configurazione geografica del Cantone~~ **adeguata alle regioni di assistenza sanitaria o alle sottoregioni** e devono disciplinare i diritti e gli obblighi dei medici e dei dentisti risultanti dal servizio di picchetto.

⁴ Gli ospedali pubblici ~~possono venire coinvolti nei servizi~~ **devono partecipare proporzionalmente al servizio di guardia medica regionale picchetto se nella regione di assistenza sanitaria è attivo un numero di medici liberi professionisti inferiore al numero definito dal Governo.**

Art. 43a (nuovo)

Obblighi

¹ I medici e i dentisti che soddisfano le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione e sono attivi nel Cantone sono tenuti a partecipare al servizio di picchetto regionale dell'ordine professionale cantonale in conformità alla regolamentazione di quest'ultimo.

² Sono esonerati i medici impiegati a titolo principale in un ospedale pubblico e che svolgono servizio di picchetto presso tale ospedale.

³ I medici prestano il servizio di picchetto nell'ospedale pubblico della loro regione di assistenza sanitaria. Durante il servizio di picchetto devono trattenersi nell'ospedale pubblico della regione di assistenza sanitaria o nelle sue vicinanze. Gli ospedali pubblici mettono loro a disposizione l'infrastruttura necessaria.

⁴ I dentisti che prestano servizio di picchetto devono scegliere il luogo in cui si trattengono durante questo servizio in modo tale da essere in grado di intervenire in tempi brevi.

Art. 57 cpv. 1

¹ L'Ufficio dispone misure disciplinari nei confronti di professionisti della salute in caso di:

- h) **(modificata)** mancata partecipazione al servizio di picchetto regionale (~~art. 38 art. 43a~~);

3.

L'atto normativo "Legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (Legge sulla cura degli ammalati, LCA)" CSC [506.000](#) (stato 1 gennaio 2021) è modificato come segue:

Art. 2 cpv. 1

¹ Il Cantone sostiene:

e) *abrogata*

Art. 17 cpv. 1

¹ In accordi di prestazioni con gli ospedali pubblici il Governo stabilisce:

d) *abrogata*

Art. 19 cpv. 1

¹ I sussidi del Cantone e dei comuni si compongono:

c) *abrogata*

Art. 20 cpv. 1 (modificato), cpv. 3 (modificato)

¹ Il Cantone e i comuni partecipano come segue ai sussidi conformemente ~~all'articolo 19 capoverso 1 lettere a, b, e ed all'articolo 19 capoverso 1 lettere a, b ed e:~~

Elenco invariato.

³ Sono tenuti a versare i sussidi conformemente ~~all'articolo 19 capoverso 1 lettera e ed all'articolo 19 capoverso 1 lettera e~~ i comuni della rispettiva regione di assistenza sanitaria.

Art. 21 cpv. 1 (modificato)

¹ Il Gran Consiglio fissa annualmente ~~e definitivamente~~ **di propria competenza** nel preventivo:

a) *abrogata*

Art. 22

Abrogato

Titolo dopo Art. 49

9. (*abrogato*)

Titolo dopo titolo 9.

9.1. (*abrogato*)

Art. 50

Abrogato

Art. 51

Abrogato

Art. 52

Abrogato

Art. 53

Abrogato

Art. 54

Abrogato

Art. 55

Abrogato

Art. 56

Abrogato

Titolo dopo Art. 56

9.2. (abrogato)

Art. 57

Abrogato

Art. 58

Abrogato

Art. 59

Abrogato

Art. 60

Abrogato

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.